

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

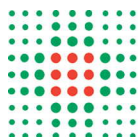
Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti di Area Vasta

Il direttore

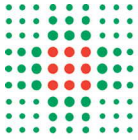
CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA, AI SENSI ART. 71 D.LGS 36/2023, per la fornitura in acquisto chiavi in mano di n° 4 sistemi radiologici digitali polifunzionali per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e Azienda USL di Ferrara – lotto unico.



INDICE--

Art.1) Oggetto della fornitura e obiettivi.....	3
Art. 2) Disinstallazione/ smaltimento / lavori di installazione	3
Art. 3) Caratteristiche tecniche e destinazione d'uso.....	4
Art.4) Rispondenza alle normative	5
Art. 5) Modalità di consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature	5
Art. 7) Termini di garanzia e Assistenza tecnica	7
Art. 8) Aggiornamento tecnologico apparecchiature	9
Art. 9) Azioni correlate alla consegna.....	9
Art. 10) Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e lavori da realizzare	9
Art. 11) Privacy.....	10
Art.12) Notifica di rischi o richiami	10
Art.13) Obbligo di Riservatezza dei dati	11
Art.14) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	12
Art.15) Penali	13
Art.16) Risoluzione del contratto.....	15
Art.17) Rischi e responsabilità	17
Art.18) Disciplina e condizioni d'uso di sistemi di intelligenza artificiale (ia) nell'esecuzione del contratto	18
Art. 18.1) Modalità corrette di utilizzo dei sistemi di IA e obblighi dell'Appaltatore.....	18
Art. 18.2) Sistema di controllo, verifica e monitoraggio da parte della Stazione Appaltante	19
Art. 18.3 - Abusi, inadempimenti e sistema sanzionatorio (Penali)	19
Art.19) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto.....	21
Art.20) Modifiche del contratto e Subappalto	24
Art. 21) – Cessione dei crediti e opponibilità cessione.....	25
Art.22) Recesso dal contratto	25
Art.23) Revisione prezzi	26
Art. 24) Clausola Whistleblowing.....	26
Art. 25) Referenti delle attività	26
Art. 26) Segnalazione sui certificati di buona esecuzione	27
Art. 27) Segnalazione all'ANAC.....	27
Art. 28) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	27
Art. 29) Esecuzione o completamento della fornitura nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato	29
Art. 30) Controversie e Foro competente	29



Art.1) Oggetto della fornitura e obiettivi

L' Oggetto del presente capitolato riguarda la fornitura chiavi in mano di n° **4 sistemi radiologici digitali polifunzionali** idonei all'esecuzione di esami radiologici su pazienti pediatrici e adulti per le esigenze della Radiologia dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara e della Radiologia dell'AZIENDA AUSL di Ferrara.

Il numero di sistemi polifunzionali richiesti per AZIENDA sono:

- n°3 per l'Azienda Ospedaliera di Ferrara
installazione presso:
Radiologia 2C0 (n°2) e Radiologia di Pronto Soccorso (n°1)
Sale: Diagnostiche T.5.8 ; T.5.10 e T.9.13
- n°1 per l'Azienda AUSL di Ferrara
installazione presso:
Radiologia del Ospedale del Delta
Sala: Diagnostica 4.

Gli Operatori Economici dovranno offrire prodotti conformi alle caratteristiche tecniche descritte nel presente documento e nei questionari allegati.

Le Ditte partecipanti devono presentare un'offerta completa di tutto quanto richiesto, nulla escluso. Si intendono inclusi altresì tutti i beni, accessori, dispositivi necessari per il corretto e completo funzionamento dei sistemi richiesti, senza nessun onere aggiuntivo. Quindi il prezzo offerto deve essere inteso quale corrispettivo per tutte le attività a carico della ditta prevista dai documenti di gara, che comprenda una quantificazione tecnico qualitativa ed economica della fornitura.

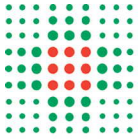
Obiettivi della fornitura

La tecnologia proposta e la realizzazione/installazione e gestione nel suo complesso dovranno assicurare:

- la disponibilità di tecnologie evolute, innovative e aggiornabili
- la massima sicurezza per gli operatori e i pazienti, introducendo applicativi e dispositivi che limitino il più possibile i rischi connessi all'uso dei sistemi, pur aumentandone l'efficacia diagnostica
- ottimizzazione dei consumi e dell'impiego delle risorse;
- ottimizzazione degli spazi e la miglior ergonomia distributiva;
- la massima continuità di erogazione e quindi finalizzato a ridurre al minimo i tempi di guasto e di indisponibilità dei dispositivi;
- minimi tempi di indisponibilità durante la fase di installazione

Art. 2) Disinstallazione/ smaltimento / lavori di installazione

A carico dell'O.E. è anche la disinstallazione e smaltimento dei radiologici fissi polifunzionali presenti nelle sale oggetto di installazione e di tutti i relativi accessori (PC/MONITOR/TAVOLI...).



La ditta **aggiudicataria** dovrà procedere alla redazione di un **progetto esecutivo** di installazione adeguato in termini di funzionalità e sicurezza (es. verifica della potenza elettrica disponibile, della posizione degli scarichi, dei carichi solai, barriere rx ecc.), **congruo con i contenuti del progetto preliminare presentato**. Il progetto esecutivo dovrà essere approvato dalle UO AZIENDALI di riferimento (Ingegneria Clinica, Fisica Sanitaria, Ufficio tecnico).

Sarà a **carico dell'aggiudicatario** l'esecuzione di tutte le opere edili, strutturali, impiantistiche contenute nel progetto esecutivo (compresa fornitura ed installazione quadro elettrico di macchina), incluse quelle necessarie a consentire il fissaggio e l'installazione delle apparecchiature (quali, a titolo esemplificativo, il rinforzo del solaio/pavimento o altre soluzione equivalenti, rifacimento pavimento etc), **ad esclusione** dell'adeguamento della linea elettrica esistente fino al quadro macchina.

Art. 3 Caratteristiche tecniche e destinazione d'uso

La caratteristiche tecniche e la destinazione d'uso sono indicati nell'Allegato A : sistemi radiologici digitali polifunzionali idonei all' esecuzione di esami di radiologia tradizionale in regime di elezione o di urgenza su tutti i distretti anatomici su pazienti pediatrici e adulti, anche di elevato BMI in posizione supina, ortostatica e seduta, nonché su pazienti in barella e poco collaboranti sia in potter che fuori potter

Il servizio di assistenza tecnica, effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria in **Allegato B**, dovrà essere conforme a quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale; **la valutazione qualitativa relativa all'assistenza tecnica verrà effettuata sulla base di quanto riportato**. La ditta aggiudicataria dovrà fornire a titolo gratuito, tutti i kit, il materiale di consumo, gli accessori, ecc. necessari per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo delle apparecchiature, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza della garanzia.

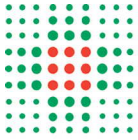
Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese e interpretate in coerenza al rispetto di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs 36/2023.

Qualora la descrizione di queste caratteristiche dovesse individuare una fabbricazione o una provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata della menzione "o equivalente".

L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti minimi definiti nelle specifiche tecniche è tenuta a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione successivamente descritti.

Il concorrente deve provare che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

DURATA MINIMA GARANZIA FORNITURA (DETTORI COMPRESI) CON ASSISTENZA FULL-RISK: 12 MESI



Le apparecchiature dovranno essere dotate di sistemi per l'accesso da remoto per l'aggiornamento e la diagnostica guasti completamente integrato coi sistemi aziendali esistenti, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali adottate dalle singole Aziende sanitarie in termini di cybersecurity senza nulla eccepire in merito.

Art.4) Rispondenza alle normative

I sistemi forniti (apparecchiature e dispositivi medici) dovranno essere conformi alle norme tecniche di riferimento e alle seguenti normative:

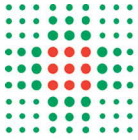
- D.Lgs. 81/2008 “norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” per quanto riguarda le implicazioni sulla gestione della sicurezza;
- D.Lgs. 46 del 24/02/97, emendato dal D.Lgs. 37/2010, di recepimento della direttiva 93/42/CEE e successiva 2007/47/CE relative ai Dispositivi medici e al regolamento UE per i dispositivi medici (UE) 2017/745 e Regolamento (UE) 2023/607;
- L'apparecchiatura dovrà rispondere alle norme UNI e CEI di riferimento; in alternativa dovrà essere prodotta un'opportuna analisi del rischio a dimostrazione della rispondenza ai requisiti essenziali della direttiva CEE di riferimento;
- Regolamento generale sulla protezione dei dati personali GDPR (UE) 2016/679;
- D.Lgs.101/20
- IEC 62494-1:2008 (Exposure Index)
- IEC 62220-1-1:2015 (DQE)
- IEC 60580:2019 (DAP)
- La documentazione tecnica di gara dovrà contenere le indicazioni tecniche di prodotto, tutte le certificazioni e i marchi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative europee e nazionali, nonché eventuali test di processo ed ogni altro documento ritenuto comunque idoneo ad assicurare i migliori standard produttivi e di rispetto dei protocolli previsti per la qualità ambientale e aziendale.

Art. 5 Modalità di consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature

La consegna, il montaggio e l'installazione delle apparecchiature dovranno essere effettuati a cura ed a carico della Ditta aggiudicataria entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data dell'ordine da parte dell'Azienda USL e AZIENDA OSPEDALIERA. Si precisa che, come data di installazione delle apparecchiature, si intende la data a partire dalla quale le stesse apparecchiature risultano in grado di funzionare correttamente.

In particolare, sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri riguardanti:

- la consegna a piè d'opera (al piano) di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori disinstallazione, franca di ogni spesa di imballaggio e del relativo smaltimento, di trasporto di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo scarico ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera, la guardiania fino al momento della installazione e le eventuali assicurazioni prescritte dalla normativa vigente;
- tutte le ulteriori manovre di trasporto, manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza;
- il collegamento al sistema RIS/PACS aziendale e al sistema di dose tracking;
- le apparecchiature e/o gli eventuali accessori dovranno essere fornite con spine di alimentazione compatibili con le prese in dotazione all'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA e AUSL FERRARA. Le apparecchiature dovranno essere



complete di tutti i componenti e gli accessori (cavi, trasduttori, ecc...) indispensabili per un loro pieno utilizzo;

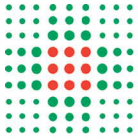
- i rischi di perdite e danni dell'apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA e AUSL FERRARA fino alla data del verbale di collaudo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'Amministrazione.

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e alla Legge Regionale 34/1998 relativa all'autorizzazione all'accreditamento delle strutture sanitarie e loro successive modifiche, la ditta dovrà seguire la procedura di Collaudo di Accettazione che prevede le seguenti fasi:

- controllo integrità e congruità con offerta, ordine e bolla di trasporto;
- fornitura di:
 1. copia delle certificazioni di conformità alle Direttive di riferimento e alle eventuali norme di sicurezza vigenti
 2. manuali d'uso in lingua italiana aggiornati a corredo dell'attrezzatura
 3. copia dei manuali d'uso per l' U.O.C. Ingegneria Clinica su CD/DVD o memoria USB
- regolare installazione: la ditta dovrà garantire la regolare messa in uso del sistema. La ditta dovrà, inoltre, controfirmare i moduli di regolare installazione predisposti dall'U.O.C. Ingegneria Clinica dell'AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA. Si precisa che la regolare installazione è necessaria ma non sufficiente per il collaudo di Accettazione;
- formazione: la ditta dovrà garantire la formazione prevista o necessaria ai fini della presa in carico del reparto per l'utilizzo ad uso clinico. La ditta dovrà, inoltre, controfirmare i moduli di formazione predisposti dall'U.O.C. Ingegneria Clinica dell'AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA;
- valutazione del rischio: eseguita da tecnici dall'U.O.C. Ingegneria Clinica dell'AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA, eventualmente con la collaborazione delle strutture preposte dell'Azienda OSPEDALIERA secondo le specifiche competenze, sulla base dell'analisi dei rischi effettuata dal costruttore/fornitore e in accordo alle direttive e normative di sicurezza vigenti. Da tale data il sistema potrà essere utilizzato dal reparto ad uso clinico;
- controllo di sicurezza elettrica: la ditta dovrà garantire l'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- collaudo tecnico volto a verificare la rispondenza ai parametri prestazionali, a verificare il rispetto di quanto previsto relativamente alla sicurezza elettrica (CEI 62353) e la rispondenza ai parametri legati alla qualità tecnica delle attrezzature medico-radiologiche e alla loro conseguente idoneità all'uso clinico (D.Lgs. 101/20);
- collegamento al sistema RIS-PACS aziendale e al sistema di dose tracking;
- periodo di prova: il sistema fornito dovrà superare la prova funzionale ad uso clinico della durata massima di 30 giorni solari di funzionamento dalla data presa in carico del reparto del sistema. Si precisa che qualora durante tale fase si verificano fermi tecnici, il conteggio ripartirà dalla soluzione del problema.

Nella fase di installazione e nel periodo di prova, la ditta dovrà impegnarsi a garantire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto delle metodiche del sistema fornito.

A compimento della procedura ed espletate le fasi sopra richiamate, verrà rilasciato un Verbale di Collaudo di Accettazione da cui decorreranno i termini di fornitura ed il relativo avvio dell'esecuzione del contratto ai fini della fatturazione.



Nel caso in cui il collaudo risulti negativo, la Ditta potrà provvedere a porre rimedio entro 10 giorni dalla data del collaudo stesso. Decorsi inutilmente i termini suddetti il committente provvederà all'incameramento della cauzione definitiva ed alla risoluzione del contratto, fermo restando che tutte le conseguenti spese, compreso l'eventuale risarcimento danni, saranno a carico del fornitore.

Art. 6 Formazione del personale

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi, alla formazione e all'aggiornamento continuo tecnico del personale sanitario coinvolto durante tutto il periodo di utilizzazione del sistema.

In analogia a quanto richiesto per i professionisti sanitari, dovrà essere proposto anche un corso di formazione adeguato per preparare i tecnici che curano la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e delle tecnologie informatiche al primo intervento, qualora si renda necessario.

Tale attività di formazione e addestramento, finalizzata all'utilizzo corretto ed in sicurezza per i pazienti e i lavoratori (ai sensi degli artt. 36, 37 e 71 del D.Lgs. 81/2008), dovrà essere svolta secondo il Progetto di formazione del personale clinico e presentato in sede di gara, in cui dovranno essere indicate le modalità con cui si svilupperà il piano di addestramento per il personale indicato incluso contenuti e numero di giornate.

La ditta ha l'obbligo di attestare l'avvenuta formazione compilando appositi moduli predisposti dall'U.O.C Ing. Clinica dell'Azienda Osp. Univ di Ferrara riportanti l'elenco dei discenti che hanno partecipato alla formazione (nome-ruolo-firma), opportunamente vistato dal responsabile del reparto e dalla ditta medesima.

I corsi dovranno essere replicati secondo le esigenze ed in accordo con l'unità operativa richiedente la formazione per tutto il periodo di garanzia full-risk (possibilità di retraining).

Art. 7 Termini di garanzia e Assistenza tecnica

La Ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del Codice Civile.

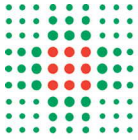
La Ditta garantisce che le apparecchiature fornite sono prive da difetti dovuti ad errata progettazione o fabbricazione, a vizi di materiali impiegati e che possiedono tutte le caratteristiche indicate in offerta.

Eventuali difetti o imperfezioni che non emergano al momento del collaudo non esonerano quindi la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità da esse derivanti.

La Ditta si impegna a riparare o a sostituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile, quelle parti che per qualità del materiale, per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio, si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da guasti causati da imperizia o negligenza dell'utilizzatore.

Durante la vigenza del contratto, l'apparecchiatura (con relativi accessori) dovrà essere coperta da un periodo di garanzia full risk per tutta la durata della garanzia (**minimo 12 mesi**), onnicomprensiva, nulla escluso, per manutenzione correttiva (guasti illimitati), manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza e funzionali periodiche necessarie (almeno annuali) per assicurare il mantenimento dei sistemi al massimo dell'efficienza e sicurezza secondo le specifiche del costruttore e coerentemente alle normative vigenti.

Tale garanzia decorrerà dalla data del positivo collaudo, eseguito dopo il completamento della fornitura.

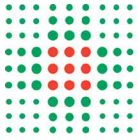


In particolare l'assistenza tecnica, durante il periodo di garanzia, deve essere garantita secondo le modalità di seguito indicate, che costituiscono perciò requisiti minimi del servizio. La Ditta ha facoltà di offrire servizi migliorativi (rispetto al minimo richiesto) specificandoli nell'offerta tecnica:

- tempo massimo di intervento: tempo di intervento dalla chiamata comunque non può essere superiore a 8 ore lavorative
- tempo massimo di risoluzione del guasto e rimessa in servizio: Il tempo di risoluzione del guasto massimo non potrà essere comunque superiore a 16 ore lavorative dalla richiesta di intervento inviata (tel, e-mail);
- per ogni giorno solare di tempo di risoluzione e rimessa in servizio ulteriore rispetto a quanto dichiarato, l'Ausl potrà applicare una penale come indicato agli articoli successivi;
- tempo massimo annuo di fermo macchina: il numero massimo annuo di giorni di fermo macchina è indicato in 15 giorni solari per l'apparecchiatura in appalto.

Nei 15 giorni di fermo macchina sono computati anche tutti gli interventi manutentivi di natura programmata/preventiva. Per eventuali deroghe sui tempi, anche se concordate con il reparto, incluso i casi di avaria parziale del sistema o parte di esso, la ditta dovrà ricevere formale autorizzazione dall'U.O.C. Ingegneria Clinica, pena l'applicazione delle penali previste. Si precisa che il conteggio dei giorni lavorativi di fermo tecnico dovuti a guasto, partirà dalla chiamata di intervento.

- al termine di ogni anno verranno calcolati i giorni di fermo macchina complessivi dovuti a manutenzione preventiva e correttiva. Per ogni giorno solare di fermo macchina ulteriore rispetto a quanto dichiarato, l'Ausl potrà applicare una penale come indicato al successivo articolo;
- manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza: la ditta dovrà garantire l'esecuzione delle manutenzioni preventive previste da costruttore e l'effettuazione con periodicità almeno annuale delle verifiche di sicurezza sulla base di una pianificazione concordata con l'U.O.C. Ing. Clinica.
- rapporti di intervento: la ditta dovrà far pervenire all'U.O.C. Ing. Clinica dell'ambito territoriale relativo all'installazione, una copia preferibilmente per e-mail dei rapporti di intervento debitamente controfirmati da un referente del reparto:
 - il verbale degli interventi di manutenzione correttiva dovrà riportare almeno il numero di chiamata di intervento dell'ufficio preposto del relativo ambito territoriale, data/ora inizio e fine intervento, la chiara indicazione delle operazioni svolte e dell'esito finale;
 - il verbale degli interventi di manutenzione preventiva e verifiche sicurezza dovrà almeno riportare il numero di inventario AUSL, data/ora inizio e fine intervento, la chiara indicazione delle operazioni svolte e dell'esito finale;I rapporti di lavoro dovranno inviati ai seguenti indirizzi: ingegneria.clinica@ausl.fe.it
- struttura organizzativa: la ditta dovrà descrivere dettagliatamente la struttura organizzativa adottata per poter garantire nel tempo la conformità dei prodotti offerti ai requisiti essenziali di sicurezza ed il rispetto dei servizi proposti. La ditta dovrà indicare il Centro di Assistenza Tecnica di riferimento per l'Azienda AUSL e AOSP FERRARA con relativo Responsabile, il numero di mail a cui poter inviare le chiamate di intervento per manutenzione correttiva, le modalità di reperimento delle parti di ricambio con descrizione della logistica, il numero dei tecnici specializzati dedicati per la zona e la politica di aggiornamento tecnico e curriculum.



Si richiede, inoltre, la quotazione di un contratto di assistenza tecnica full-risk post-garanzia della durata di 5 anni con caratteristiche analoghe a quelle offerte durante il periodo di garanzia.

Durante il periodo di garanzia e per tutta la durata del contratto di full-risk post-garanzia, dovranno essere inclusi i servizi di modifica della configurazione dei nodi DICOM, IP, AE-Title ecc. senza oneri aggiuntivi.

Art. 8 Aggiornamento tecnologico apparecchiature

I dispositivi offerti dovranno essere di ultima introduzione sul mercato. Qualora, in corso di vigenza del contratto, la ditta fornitrice dovesse porre in commercio nuove release software e/o versioni migliorative dei prodotti offerti, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di sostituirli a quelli in uso a condizioni economiche immutate.

Art. 9) Azioni correlate alla consegna

Salvo diverse indicazioni che verranno eventualmente comunicate formalmente alla Ditta Aggiudicataria, la stessa Ditta dovrà rispettare:

- Consegna e installazione: NON vi è disponibilità di magazzini di stoccaggio; pertanto, sarà necessario che la consegna e l'installazione ove richiesta dall'Azienda Sanitaria siano contestuali; l'installazione deve prevedere, a completa cura e spese della Ditta aggiudicataria, la messa in funzione e le relative prove e verifiche funzionali.
- Ritiro e smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l'installazione dei dispositivi: nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il periodo di installazione dei dispositivi.

Art. 10) Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e lavori da realizzare

Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà contenere il dettaglio puntuale dei protocolli di installazione e di collaudo delle apparecchiature nel rispetto delle condizioni al contorno esistenti, sulla base della propria organizzazione.

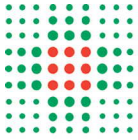
Tutte le opere necessarie alla predisposizione del locale indicate nel progetto preliminare saranno a totale carico della ditta offerente comprese:

- 1) le opere di disinstallazione e relativo smaltimento delle attrezzature esistenti, eventuale rafforzamento del solaio e ripristino della pavimentazione esistente e/o opere di edile di ripristino a seguito dei lavori di disinstallazione ed installazione.

Risultano a carico della stazione appaltante solo le predisposizioni elettriche necessarie dal quadro principale al quadro di macchina, la cui fornitura ed installazione è carico della ditta offerente.

- 2) le opere di installazione delle attrezzature e relativi accessori

Il Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) dovrà essere corredato dal computo metrico senza indicazione dei prezzi di quanto sopra specificato.



Successivamente, la ditta Aggiudicataria avrà l'onere di elaborare il Progetto Esecutivo dei lavori e il PSC comprensivi delle attività sopra descritte e che dovrà essere consegnato entro 15 gg solari dalla data di aggiudicazione. Il progetto esecutivo (contenente anche la data di disinstallazione della apparecchiatura), sarà visionato per approvazione entro 7 gg.

La ditta aggiudicataria avrà anche l'onere di individuare il percorso ottimale per l'accesso della tecnologia al luogo di installazione e indicarlo sull'elaborato progettuale per il transito della nuova attrezzatura all'interno dell'edificio, sia dal punto di vista strutturale che da quello organizzativo, in modo che possa essere preventivamente esaminato ed approvato dai servizi competenti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

A seguito dell'aggiudicazione della gara, l'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara redige una relazione radioprotezionistica in cui esamina il progetto esecutivo della ditta Aggiudicataria e rilascia il relativo Benestare Preventivo.

Sulla base delle planimetrie fornite ed allegate al presente bando di gara, riguardanti il locale principale sede dell'installazione e dei locali accessori, le ditte partecipanti dovranno presentare un progetto preliminare sulla base del layout di installazione, della TAC simulare e relativi accessori che identifichi ingombri e posizionamento dei sistemi, eventualmente anche tramite rendering 3D.

Art. 11) Privacy

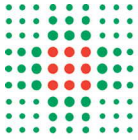
Tutti i dispositivi offerti dovranno consentire il trattamento dei dati personali in adempimento alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta Aggiudicataria, su richiesta delle Azienda Sanitaria, dovrà specificare nel dettaglio le procedure operative adottate per adempiere a tali prescrizioni. In particolare, la Ditta Aggiudicataria dovrà descrivere come vengono gestite, se applicabili:

- Le credenziali e la procedura di autenticazione;
- Il sistema di Autorizzazione;
- La sicurezza contro le intrusioni;
- L'aggiornamento del software;
- L'antivirus;
- La crittografia e l'archiviazione;
- Le politiche di back-up;
- L'archiviazione legale.

Art.12) Notifica di rischi o richiami

La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo pec, ai Referenti Aziendali Vigilanza ogni richiamo, alert o difetto di qualsiasi apparecchiatura, dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura, entro 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione, a meno di diverse indicazioni introdotte dai Regolamenti 2017/745.



Eventuali interventi correttivi dovranno essere concordati con l'unità operativa utilizzatrice ed effettuati senza ulteriori aumenti dei tempi di fermo macchina rispetto a quelli previsti dal contratto.

Qualora un avviso richieda che gli operatori adottino modalità operative diverse da quelle previste nel manuale d'uso e/o differenti da quelle indicate in addestramento, la ditta deve mettere a disposizione proprio personale per effettuare nuovo addestramento e affiancare gli operatori.

Qualora un eventuale avviso di sicurezza comporti l'impossibilità all'uso, o anche solo induca/causi limitazioni nelle funzionalità del Dispositivo, la ditta deve adottare in tempi brevi idonei correttivi (ad esempio fornitura temporanea di apparecchiature sostitutive non oggetto dell'avviso oppure apparecchiature di caratteristiche uguali o superiori a quelle oggetto dell'avviso, con relativo collaudo e addestramento all'uso).

L'implementazione di eventuali azioni correttive individuate dal Fabbrikante dovrà essere concordata con l'unità operativa utilizzatrice ed effettuata senza alcun onere per l'Azienda Committente e senza introdurre alcuna interruzione alla attività clinica.

La Ditta Aggiudicataria si impegna inoltre a trasmettere ai Referenti Aziendali Vigilanza i rapporti di lavoro a conclusione delle azioni correttive previste dal Fabbrikante entro e non oltre 10 giorni solari dall'effettuazione delle stesse.

In caso di segnalazione di Incidente da parte dell'Azienda Committente, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile (Regolamento 2017/745 Dispositivi Medici o Direttiva 93/42 Dispositivi Medici), la Ditta si impegna ad intervenire nei tempi e nei modi previsti nel presente capitolato, compresa la consegna di dettagliata documentazione di lavoro. La ditta si impegna inoltre, a semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria, a fornire copia integrale del Rapporto Finale di Incidente inviato al Ministero della Salute.

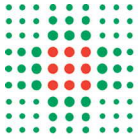
In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Ditta Aggiudicataria incorrerà nelle penalità specificate nei successivi articoli.

Art.13) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

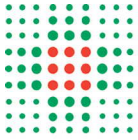
La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art.14) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro



L'Azienda Committente, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda Committente al link: <https://www.ausl.fe.it/ausl-comunica/bandi-di-gara/fornitori/informazioni-sui-rischi>

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

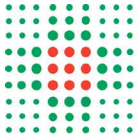
L'Azienda Committente, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.).

Art.15) Penali

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo relativo alla fatturazione e quello relativo alla disciplina e condizioni d'uso di sistemi di intelligenza artificiale (ia) nell'esecuzione del contratto, la fornitura derivante dal presente Capitolato Speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

Le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito:

- **Mancato rispetto delle direttive definite dal RUP o suo assistente, durante il corso del contratto**, riguardante aspetti generali attinenti l'organizzazione attività, procedure da rispettare, il richiamo alle norme igieniche e di sicurezza. In tal caso l' Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 1,5 per mille sul contratto per ogni non conformità riscontrata;
- **Ritardo presentazione progetto esecutivo, inizio attività /avvio cantiere/consegna delle attrezzature, tempi di installazione, messa in funzione e collaudo**, in tempi superiori rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma presentato in offerta tecnica. In tal caso l' Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale del 1,5 per mille dell'importo della fornitura per ogni giorno solare di ritardo;
- **Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato**. In tal caso, la l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a 1,5 per mille per ogni non conformità riscontrata, oltre ad un eventuale risarcimento danni.
- **Carenze documentali o di natura tecnica** – rilevate in fase di collaudo (vedi articolo 12). l'Azienda Sanitaria, per ogni carenza rilevata in fase di collaudo, si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria penali, secondo le seguenti modalità:
 - Sospensione collaudo: penale del 1 per mille dell'importo della fornitura rispetto a quanto offerto dalla Ditta, per ogni giorno solare di ritardo.
 - Chiusura positiva con riserva del collaudo: penale del 1,5 per mille dell'importo della



fornitura rispetto a quanto offerto dalla Ditta, per ogni giorno solare di ritardo.

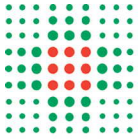
- **Mancanza di corsi di formazione o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto**
In tal caso, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 1,5 per mille dell'importo del contratto per ogni giornata di formazione non eseguita rispetto a quanto dichiarato nel piano di formazione consegnato in fase di collaudo e concordato con i referenti dell'Azienda Sanitaria
- **Non rispondenza degli interventi (intervento e ripristino) di manutenzione** con quanto dichiarato nei documenti in sede di presentazione dell'offerta. In tal caso, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare alla Ditta Aggiudicataria, oltre ad un eventuale risarcimento danni, una penale del 1,5 per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno solare di ritardo. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare un'ulteriore penale pari al 1,5 per mille per ogni dispositivo non regolarmente mantenuto. Nel caso in cui si verificano ritardi sulle manutenzioni correttive, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare un'ulteriore penale, pari al 1,5 per mille del contratto per ogni giorno solare di ritardo nell'intervento/ripristino.
- Per ogni manutenzione preventiva, verifica di sicurezza ed eventuali ulteriori controlli previsti non eseguiti, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 1,5 per mille sul valore del contratto per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto indicato nei documenti di gara o indicati dalla ditta se migliorativi;
- **Notifica di ogni richiamo, alerts o difetto** di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori ai 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione. In tal caso, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 1,5 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno solare di ritardo.

La ditta aggiudicataria potrà essere altresì soggetta all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:

- qualora non effettuati o effettuati con ritardo, la sostituzione dei prodotti/componenti riscontrati difettosi, di deficiente qualità o non conformi rispetto al convenuto, potrà essere applicata una penale pari allo 1,5 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno solare di ritardo sui dei prodotti non sostituiti;
- nel caso in cui l'Azienda debba contestare alla ditta l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni del presente Disciplinare e dei relativi allegati, potrà essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.

- Per ogni inadempienza relativa al mancato rispetto di quanto contenuto nella documentazione relativa alla nomina responsabile trattamento dati (vedi istruzioni operative) comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,1% del valore complessivo della fornitura.

Nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate sarà applicata una penale pari allo 0,05% del valore complessivo della fornitura per ogni giorno consecutivo (solare) del protrarsi della difformità/inadempienza.



In caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna (clausola 5): penale nella misura del 0,5% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite.

In caso di mancato rispetto di quanto richiesto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali sopra indicate.

Oltre all'applicazione delle penali, qualora la frequenza delle non conformità lo rendesse necessario, l'Azienda Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.

Applicazione delle penali

In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura/servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 5 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è ad esso imputabile, l'Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali sopra indicate, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata.

L'applicazione delle penali descritte nel presente capitolato speciale avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l'incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l'emissione da parte dell'aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura successiva al verificarsi del ritardo/inadempimento.

La ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

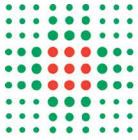
Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.lgs 36/2023, l'entità delle penali legate al ritardo dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del valore del contratto.

Come previsto dall'articolo relativo alla segnalazione sui certificati di buon esecuzione, ogni segnalazione relativa al presente contratto a carico della ditta sarà riportata sul certificato di buona esecuzione.

Art.16) Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;



- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n. due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- h) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.166 del 29.05.2018;
- i) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- j) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;
Nel caso di Responsabile del Trattamento dei dati personali in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento
- k) in caso di inosservanza della normativa nazionale e degli indirizzi regionali e locali in tema di informazione e pubblicità dei farmaci regolarmente comunicati.

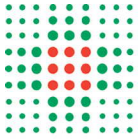
In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.122 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Qualora il fornitore venga meno ad uno qualsiasi degli obblighi assunti, nell'arco di tempo previsto dal presente contratto di fornitura, l'azienda Sanitaria procederà con **formale contestazione** motivata e invito a conformarsi immediatamente alle norme contrattuali.

Dopo l'eventuale **seconda contestazione**, l'Azienda Committente, a suo insindacabile giudizio, in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, si riserva la facoltà di risolvere il contratto "**ipso facto et jure**" senza alcuna pronunzia dell'autorità giudiziaria, incamerando il deposito cauzionale se presentato ovvero non procedendo al pagamento della/e fattura/e, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

In particolare, l'Azienda Committente si riserva di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 e segg. del Codice Civile quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di macchine o impianti, o parti di essi, che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrispondano alle caratteristiche convenute e dichiarate in offerta o non garantiscano i requisiti qualitativi minimi, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnatole o quando per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato.



L'Azienda Sanitari si riserva la facoltà di richiedere i danni derivanti dal mancato completamento della fornitura; la valutazione dei danni verrà effettuata da un professionista incaricato dall'Azienda stessa.

L'Azienda Sanitaria, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere alla ditta il completo risarcimento dei costi che si vedano costrette a sostenere a causa di un comportamento direttamente imputabili alla ditta. In particolare, a solo titolo esemplificativo, saranno addebitati alla ditta i costi diretti che le Aziende Sanitarie deve sostenere per l'effettuazione delle indagini presso altri Centri e quelli indiretti (trasporto, spese del personale, ecc.).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta aggiudicataria risponderà di tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare alle Aziende Sanitarie.

Art.17) Rischi e responsabilità

La Ditta Aggiudicataria rinuncia espressamente, fin d'ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa a causa delle attività svolte dai dipendenti dell'Azienda Sanitaria e/o da terzi autorizzati.

La Ditta Aggiudicataria, inoltre, si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, debitamente formato ed informato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Detto personale potrà accedere agli uffici e locali dell'Azienda Sanitaria nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Ditta Aggiudicataria verificare preventivamente tali procedure.

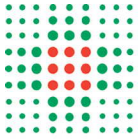
L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria per qualsiasi causa, nell'esecuzione della fornitura e delle opere, intendendosi al riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà assumere a proprio carico il rischio completo ed incondizionato per la fornitura, installazione e manutenzione delle attrezzature.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre rispondere pienamente dei danni a persone e cose della Azienda Sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento delle opere di fornitura ed installazione ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria, che si intende completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

L'aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda Sanitaria in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico a lui o al personale da esso dipendente.

La ditta aggiudicataria dovrà possedere idonea polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione da ogni rischio in qualsiasi modo derivante dal non corretto funzionamento



delle apparecchiature fornite, per un massimale pari a € 900.000,00.

Restano immutati gli obblighi a carica della ditta aggiudicataria e dei lavori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Art.18) Disciplina e condizioni d'uso di sistemi di intelligenza artificiale (ia) nell'esecuzione del contratto

Le disposizioni del presente articolo si applicano laddove l'Appaltatore utilizzi, o proponga di utilizzare in sede di offerta, sistemi di Intelligenza Artificiale per l'esecuzione, l'ottimizzazione, il monitoraggio o il supporto delle prestazioni contrattuali.

In tal caso, la presente sezione integra le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), dettando le regole di esecuzione, monitoraggio e sanzione relative all'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale da parte dell'Appaltatore, in conformità al d.lgs. 36/2023, alla legge n. 132/2025, al nuovo Bando-tipo ANAC e al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).

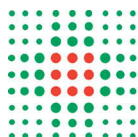
Art. 18.1) Modalità corrette di utilizzo dei sistemi di IA e obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è vincolato a utilizzare esclusivamente i sistemi di Intelligenza Artificiale (di seguito "Sistemi di IA") preventivamente dichiarati e descritti in sede di domanda di partecipazione o offerta tecnica, con riferimento puntuale all'ambito operativo (*dove*) e alle funzionalità specifiche (*come*), conformemente a quanto previsto dal Bando-tipo ANAC ed ai sensi dell'art. 13 della legge n. 132/2025. È vietata qualsiasi variazione o integrazione tecnologica non preventivamente autorizzata per iscritto dalla Stazione Appaltante.

2. I Sistemi di IA impiegati nell'esecuzione del presente contratto devono essere pienamente conformi alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e alle successive disposizioni nazionali di coordinamento. Qualora le attività contrattuali prevedano l'impiego di sistemi classificati 'ad alto rischio' ai sensi dell'Allegato III del citato Regolamento, l'Appaltatore garantisce, per tutta la durata dell'affidamento, la sussistenza, l'aggiornamento e la perfetta tenuta della documentazione tecnica, del sistema di gestione dei rischi e del piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.

3. L'uso dell'IA deve configurarsi esclusivamente come strumento di supporto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore garantisce in ogni caso il rispetto del principio dell'**intervento e della supervisione umana**, assicurando la prevalenza del lavoro intellettuale e il controllo professionale costante sui risultati intermedi e finali generati dagli algoritmi. L'Appaltatore mantiene la piena e totale responsabilità civile, penale e amministrativa per l'esattezza, la qualità, la sicurezza e la conformità delle prestazioni erogate, le quali non potranno in alcun caso essere giustificate o scusate da malfunzionamenti, vizi latenti o risposte errate (cd. allucinazioni) dei modelli di IA.

4. L'Appaltatore è contrattualmente obbligato a garantire la massima riservatezza, l'integrità e la sicurezza informatica dei dati di titolarità della Stazione Appaltante. È fatto **assoluto divieto** di immettere dati personali, sensibili, giudiziari, commerciali riservati o protetti da diritto d'autore della Stazione Appaltante all'interno di modelli di IA per finalità generali o sistemi terzi sprovvisti di adeguate garanzie di protezione, archiviazione locale isolata e formale esclusione dei dati dai



processi di addestramento algoritmico, salvo espressa e motivata autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

Art. 18.2) Sistema di controllo, verifica e monitoraggio da parte della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante/Committente, attraverso Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), coadiuvato ove necessario da specialisti interni o esterni, ha il diritto e il dovere di monitorare l'effettivo e corretto utilizzo dei Sistemi di IA impiegati nell'appalto, verificando la coerenza tra quanto dichiarato in sede di offerta e l'effettiva modalità esecutiva.

2. L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, a semplice richiesta orale o scritta e senza alcun onere aggiuntivo, pieno accesso alla documentazione tecnica del sistema, ai registri di funzionamento generati automaticamente (log di sistema), alle metriche di accuratezza, nonché a consentire sessioni di convalida o interviste con il personale addetto alla supervisione umana dei processi automatizzati.

3. Qualora si verifichi un **incidente grave** correlato all'utilizzo del sistema di IA nell'ambito dell'appalto (ovvero un malfunzionamento, una distorsione o un errore che comporti rischi per la vita, la salute, la sicurezza, i diritti fondamentali delle persone, la riservatezza dei dati o la continuità del servizio pubblico), l'Appaltatore è obbligato a:

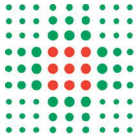
- Segnalare l'evento immediatamente e comunque **non oltre 2 (due) giorni lavorativi** dal momento in cui ne è venuto a conoscenza al DEC, dettagliando la natura del problema e le misure provvisorie di mitigazione adottate;
- Fornire entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi una relazione tecnica analitica sulle cause dell'incidente e sulle misure correttive definitive volte a ripristinare la conformità del sistema o a provvedere alla sua definitiva sostituzione.

4. La Stazione Appaltante si riserva il diritto insindacabile di disporre, in qualsiasi momento, verifiche tecniche ispettive straordinarie (audit) sul software e sugli algoritmi impiegati, al fine di accertare che i sistemi non generino bias discriminatori (di genere, etnia, ceto sociale o altre variabili protette), violazioni macroscopiche della privacy o deviazioni qualitative rispetto ai livelli di servizio (SLA) pattuiti.

Art. 18.3 - Abusi, inadempimenti e sistema sanzionatorio (Penali)

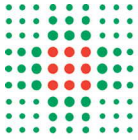
Le violazioni delle disposizioni e degli obblighi di condotta previsti dalla presente Sezione integrano profili di grave inadempimento contrattuale e danno luogo all'applicazione di penali pecuniarie determinate in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione, ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023 ed entro i limiti massimi complessivi ivi stabiliti.

Fattispecie di Inadempimento / Abuso	Misura della Penale Applicabile
a) Utilizzo nell'esecuzione contrattuale di Sistemi di IA non esplicitati, non dichiarati o difformi rispetto a quelli indicati nella domanda di partecipazione/offerta tecnica, in assenza di previa autorizzazione scritta della Stazione	1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna violazione



Appaltante.	accertata, con diffida all'immediata sospensione del sistema.
b) Omessa, incompleta o tardiva comunicazione al DEC di incidenti gravi, anomalie rilevanti o malfunzionamenti impattanti generati dai Sistemi di IA oltre i termini fissati dall'Art. X.2, comma 3.	1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione delle dovute comunicazioni.
c) Violazione degli obblighi di riservatezza, segreto d'ufficio e tutela dei dati personali mediante immissione non autorizzata di dati della Stazione Appaltante in sistemi di IA commerciali, aperti o privi di segregazione.	1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun episodio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e le segnalazioni alle Autorità competenti.
d) Ostacolo alle attività di controllo o fornitura dolosa/colposa di documentazione tecnica, log, metriche o informazioni alterate, parziali o fuorvianti sul reale funzionamento degli algoritmi.	1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun episodio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
e) Mancata implementazione delle misure correttive, di mitigazione o di sostituzione del sistema di IA ritenuto difettoso, discriminatorio o non conforme entro il termine perentorio assegnato dal DEC.	Penale giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al perfetto adempimento o all'adozione di soluzioni alternative idonee.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui al comma precedente, qualora l'abuso, il grave malfunzionamento o la deviazione sistematica del sistema di IA determini un'interruzione ingiustificata del servizio pubblico, una lesione accertata dei diritti fondamentali degli utenti, una violazione insanabile della sicurezza dei dati, ovvero l'Appaltatore rifiuti reiteratamente di adeguarsi alle prescrizioni del DEC, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023, con conseguente



incameramento della cauzione definitiva, segnalazione all'ANAC ai fini del casellario informatico e rivalsa per il risarcimento del maggior danno subito.

Art.19) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice degli Appalti disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all' Azienda Sanitaria esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

La fatturazione avverrà a collaudo positivo di ogni singolo sistema

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

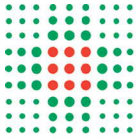
I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sospenderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.

Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 3 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti. La stazione appaltante provvederà al pagamento della fattura per la parte eventualmente liquidabile, mentre per quanto non regolarizzato la liquidazione della fattura resterà sospesa; in ogni caso non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in



sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di € 40 di cui all'art.6 D.Lgs 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di €40 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.

Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.

Azienda USL di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

P.I. 01295950388

Sede Legale: Via Aldo Moro 8 - 44124 Loc. CONA FERRARA

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA

Codice fiscale: 01295960387

Sede Legale: Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA

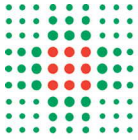
Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine



- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

L'Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Sanitaria è portatrice.

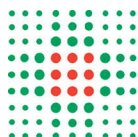
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie devono emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del



Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

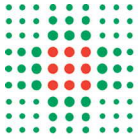
<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.

Art.20) Modifiche del contratto e Subappalto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- acquisto di ulteriori sistemi radiologici e/ o accessori, software ecc da parte dell'AOUFE, AULSFE e aziende sanitarie di Area Vasta Emilia Centrale per un importo massimo di € 800.480,00 iva esclusa, nel periodo massimo di 36 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.



Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 21) – Cessione dei crediti e opponibilità cessione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

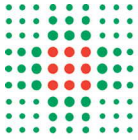
In ogni caso le cessioni dei crediti rifiutate, qualora per qualsiasi ragione dovessero essere fatte valere verso la stazione appaltante, dovranno essere rinotificate nelle forme di legge.

La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art.22) Recesso dal contratto

La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del Codice Appalti.

La Stazione appaltante può inoltre avvalersi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 del Codice civile.



Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare la garanzia, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

Art.23) Revisione prezzi

Il presente articolo disciplina le modalità di revisione dei prezzi per il presente contratto di fornitura, in conformità con le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

La revisione dei prezzi sarà applicabile qualora si determina una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, come previsto dall'articolo 60 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al punto precedente, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

L'appaltatore potrà presentare richiesta scritta di revisione dei prezzi alla stazione appaltante, corredata dalla documentazione che attesti la variazione degli indici di prezzo.

La stazione appaltante valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di esito positivo, la revisione dei prezzi sarà formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto.

La revisione dei prezzi non potrà, in nessun caso, alterare la natura generale del contratto né comportare una modifica sostanziale delle prestazioni previste.

Le nuove condizioni economiche determinate dalla revisione dei prezzi saranno applicabili a partire dal 30° giorno successivo alla data di accettazione da parte della stazione appaltante.

Art. 24) Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e Azienda USL di Ferrara, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda sanitaria dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://whistleblowing.ospfe.it/>

<https://at.ausl.fe.it/backup/amministrazione-trasparente-anno-2019-backup/altri-contenuti/altri-contenuti-dati-ulteriori/segnalazioni-delle-condotte-illecite>

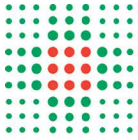
Art. 25) Referenti delle attività

L'Ingegneria Clinica dell'Azienda Sanitaria costituisce l'interfaccia di natura tecnica tra la Azienda Sanitaria e la Ditta Aggiudicataria.

Il Servizio Acquisti Area Vasta costituisce l'interfaccia di natura giuridico – amministrativa tra le Azienda Sanitaria e la Ditta Aggiudicataria.

L'U.O. Affari Generali costituisce l'interfaccia tra le Azienda Sanitaria e la Ditta Aggiudicataria per le problematiche relative al rispetto della Privacy, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Le UU.OO interessate alla fornitura designeranno i referenti per la formazione e per la segnalazione dei disservizi.



Art. 26) Segnalazione sui certificati di buona esecuzione

Tutte le inadempienze contrattuali dai quali deriva l'applicazione di una penale, saranno riportate nella posizione dell'impresa sull'Anagrafe Fornitori dell'Azienda Sanitaria.

Tutte le segnalazioni riportate sull'Anagrafe Fornitori Aziendale, saranno successivamente riportate nei certificati di avvenuta fornitura rilasciati, su richiesta dell'impresa.

Art. 27) Segnalazione all'ANAC

In caso di **false dichiarazioni** rilasciate dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna e collaudo, l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Anac, per l'adozione delle sanzioni previste. Oltre alla segnalazione all'Autorità si procederà ad incamerare il deposito cauzione definitivo.

Qualora le **false dichiarazioni** attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara si procederà inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all'applicazione di ogni altr'azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto.

Art. 28) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

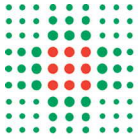
Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

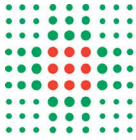
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a



giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art. 29) Esecuzione o completamento della fornitura nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In caso di esecuzione o completamento della fornitura nel caso di procedura di insolvenza o impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con la ditta aggiudicataria, si procederà ai sensi dell'articolo 124 del Codice.

Art. 30) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ACQUISTI AREA VASTA
(Dott.ssa Antonia Crugliano)